

*Sent. n. 17200 del 23 luglio 2009 (ud. del 21 maggio 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Cicala, Rel. Marigliano Accertamento – Auto di lusso – Redditometro - D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38*

Fatto - T.V. impugnava innanzi alla C.T.P. di Napoli l'avviso di accertamento I.R.Pe.F. ed ILOR per l'anno 1991 n. ... con il quale l'ex Ufficio distrettuale II.DD. di Castellammare di Stabia aveva accertato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, e D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1991 un maggior reddito sulla base de possesso di un'autovettura Mercedes. Il contribuente contestava detto accertamento, affermando che il veicolo era stato acquistato con i risparmi di alcuni anni ed invocando l'inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Si costituiva l'Ufficio, sostenendo la legittimità del suo operato.

La C.T.P., rigettava il ricorso non avendo il contribuente risposto al questionario di rito diretto a consentire la dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti e la mancanza di prove a sostegno di quanto affermato.

Su impugnazione del contribuente, la C.T.R. della Campania riformava la pronuncia di primo grado e, pur affermando la legittimità dell'applicazione retroattiva dei DD.MM., evidenziava la violazione del disposto dell'art. 38, comma 4.

Avverso detta decisione il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, integrato da memoria.

Diritto - L'A.F. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, per non avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l'appello del contribuente che aveva in quella sede introdotto nuovi motivi non prospettati nel ricorso introduttivo, vizio rilevabile d'ufficio.

In subordine contesta l'affermazione che nell'accertamento de quo non fosse stato tenuto presente lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello presuntivo nel corso di più anni, in quanto a carico di T.V. erano stati emessi analoghi avvisi per tre anni antecedenti al 1991, anno per cui è causa, tutti resisi definitivi per omessa impugnazione. La prima censura del ricorso, oltre che infondata, e anche inammissibile.

È principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo" è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti (cfr. ex multis, Cass. n. 2140/2006).

Il presente ricorso, invece, si esprime in termini del tutto astratti limitandosi a trascrivere la sentenza della C.T.R. favorevole al contribuente e contestando il fatto che nell'appello del contribuente fossero stati introdotti nuovi motivi, senza, peraltro, esporre quanto in essi dedotto, ma

riportandosi a circostanze non costituenti oggetto del presente giudizio e richiamandosi ad altri accertamenti senza indicarne il contenuto, accertamenti, peraltro, contestati da parte avversa.

In particolare dal contenuto dello stesso ricorso non risulta che l'accertamento per l'anno 1991 avesse mai fatto riferimento allo scostamento per due o più periodi d'imposta, mentre sembra incontestabile che l'unico elemento su cui la rettifica aveva avuto fondamento fosse il possesso di un'auto, immatricolata nel 1988.

Quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, oltre a quanto già espresso in relazione alla genericità e mancanza di autosufficienza del motivo di doglianza, si rileva, dall'esame degli atti, permesso a questa Corte trattandosi denuncia di vizio in procedendo, che dallo scarso contenuto del ricorso introduttivo è palese che il contribuente aveva giustificato l'acquisto dell'auto come frutto di risparmi e di contributi dei familiari invocando, inoltre, anche l'inapplicabilità del "combinato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38". Successivamente con memoria aggiuntiva, integrazione permessa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 che vieta solo i motivi aggiunti (sentt. n. 6416 del 2006 e 8179 del 2007), aveva meglio esplicitato tale enunciato per cui la riproposizione di detta censura in sede di gravame non poteva essere considerata come motivo di appello nuovo; conseguentemente, legittimamente l'impugnativa era stata considerata ammissibile e la C.T.R. aveva deciso nel merito.

Solo per completezza di esposizione questo Collegio rileva che, per espresso disposto dell'art. 38 citato, comma 4, l'Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreti ministeriali, "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta."

Nella specie, l'annualità in contestazione è soltanto una, nè risulta in alcun modo né lo afferma lo stesso ricorrente che nell'accertamento sia stato fatto riferimento ad altre annualità, né, infine, il richiamo eseguito per la prima volta in questa sede di un pregresso contenzioso può legittimare l'avviso in esame.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto. Tenuto conto delle alterne vicende giudiziarie, pare opportuno compensare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M. - La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.